



## COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Provincia di Oristano

P. zza Montrigu de Reos

Cap. 09078 – tel. 0785/32000 – fax 0785/32666

### UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA	
N° 31	DEL: 28/12/2010

PROTOCOLLO	
N° 4654	DEL: 28/12/2010

### ORDINANZA

<b>OGGETTO:</b>	<b>PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DEL FAVISMO E LIMITAZIONE NELLE DISTANZE PER LE COLTURE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO ABITATO, AGGLOMERATI DI CASE E VIE PUBBLICHE NEL / DEL CENTRO ABITATO. ART. 13 L. 833 DEL 23/12/1978 E PREVISIONE DI APPLICAZIONE DELL'ART. 650 C.P.</b>
-----------------	--

### IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale,

➤ **PREMESSO CHE :**

- ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati - il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio - 6 - fosfato deidrogenasi (deficit di G6PD), con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica;
- i soggetti affetti dal predetto deficit di G6PD, nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi emolitica, se esposti all'ingestione di legumi denominati fave, ovvero anche alla sola percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza; che il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave; che nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace e scientificamente provato per evitare lo scatenarsi di crisi emolitiche, consiste essenzialmente nella assenza di piantagioni di fave e nell'assenza di punti vendita di fave sfuse in prossimità, sia delle abitazioni, sia degli altri ambiti frequentati dai predetti soggetti per motivi di lavoro o cura o studio o partecipazione al culto;
- numerosi cittadini del Comune di Scano di Montiferro sono predisposti al favismo;
- nel territorio comunale si realizzano coltivazioni di fave;
- è necessario vietare la coltivazione dei suddetti legumi entro almeno m. 300 di raggio dall'immobile di abitazione usuale o posto di lavoro, o dal luogo di frequentazione abituale dei cittadini affetti dal deficit di G6PD;
- pertanto, è necessario regolamentarne la vendita e la somministrazione, in relazione alla pericolosità delle stesse per i cittadini predisposti al favismo, in quanto costituiscono fattore scatenante di crisi emolitiche;

- **TENUTO CONTO CHE** in merito al favismo - trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale - nulla è stato previsto con disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e regionali e pertanto si

rende necessaria l'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti atti a prevenire situazioni di grave pericolo per i cittadini predisposti al favismo;

- **VISTO** l'art. 13 della Legge 23-12-1978, n. 833;
- **VISTO** l'art. 50 comma 4 del D.L.vo 18-8-2000, n. 267 - Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

## **ORDINA**

per i motivi suesposti:

1. Nel Comune di Scano di Montiferro è fatto assoluto divieto di coltivazione di fave
  - all'interno del centro abitato
  - nel raggio di 300 metri in linea d'aria in prossimità del centro abitato di agglomerati di case nell'ambito rurale e nella prospicenza delle vie pubbliche del centro abitato;
2. Che il presente divieto, avente natura e valenza temporale, sia osservato sino a quando non verrà emanato apposito atto di revoca dell'Ordinanza in oggetto;
3. La vendita di fave fresche, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all'ingrosso, nel mercato comunale, nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime 30x40 cm. con la seguente dicitura "Avviso per i Cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo; in questo esercizio commerciale sono in vendita (sono esposte) fave fresche". Per i ristoranti e attività commerciali similari, il cartello va posto bene in vista agli ingressi degli esercizi.
4. Che i proprietari dei fondi che si trovino nel raggio sopra meglio specificato, rispetto ai luoghi citati nei quali si intende tutelare l'incolumità, nei termini di 7 (sette) giorni dalla data della presente Ordinanza, eliminino del tutto i tipi di coltura in questione;
5. In merito alle predette eventuali operazioni di espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni di fave, nel caso in cui i cittadini interessati al divieto di coltivazione non vi ottemperassero autonomamente, il gruppo di polizia municipale e/o il servizio per l'igiene e sanità pubblica della AUSL competenti – anche singolarmente - sono autorizzati a inoltrare agli interessati richiesta/diffida scritta di rispetto del presente divieto.
6. In caso di inottemperanza accertata entro cinque giorni dalla ricezione della predetta richiesta, la polizia municipale e/o la AUSL, previo accordo tra di loro, procedono alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, fornendo alla stessa Autorità Giudiziaria una circostanziata relazione attestante la suddetta inottemperanza e l'eventuale accertamento di danno alla salute di cittadini affetti da favismo.
7. Successivamente alla denuncia al Giudice Penale, quest'ultimo potrà emettere un provvedimento di urgenza al fine di impedire il persistere della violazione amministrativa, eventualmente consentendo all'Autorità Comunale di agire su beni privati.
8. L'inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita inoltre con l'applicazione della sanzione pecuniaria, ai sensi del D.Lvo 267/00
9. La Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e la ASL, con il personale tecnico del servizio S.I.A.N, provvederanno alla verifica del rispetto della presente ordinanza

**. DISPONE**

che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di giorni 30 e sul sito Internet del Comune, affinché chiunque abbia interesse, possa prenderne visione;

- tramessa a:

- **UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. - SEDE**
- **COMANDO CARABINIERI – STAZIONE DI SCANO DI MONTIFERRO**
- **CORPO FORESTALE –STAZIONE FORESTALE DI CUGLIERI**
- **ASL n 5 DI ORISTANO**
- **COMPAGNIA BARRACELLARE - SEDE**

**AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via amministrativa al Prefetto di Oristano entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso giurisdizionale al Tar Cagliari entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione

Scano di Montiferro, 28/12/2010

Il Sindaco  
Antioco Giuseppe Manca